

CALENDARIO, CHIUSURA DELLA SCUOLA E SOSPENSIONE DELLE LEZIONI

PREFETTI E SINDACI. I poteri di sospensione delle attività o di chiusura delle scuole e, conseguentemente, di sospensione del servizio pubblico scolastico, sono unicamente dei Prefetti e dei Sindaci che sono i rappresentanti territoriali del Governo, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l'ordine, la sicurezza o l'incolumità pubblica.

CHIUSURA DELLE SCUOLE. La chiusura delle scuole comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non vanno giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il DS e il DSGA possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i DS possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili. La chiusura può essere disposta per gravi eventi o eventi particolari (nevicata, alluvioni, disinfestazioni, elezioni politiche, malfunzionamento dei caloriferi ecc.) o anche solo per interventi di manutenzione straordinaria: il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica.

Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere "giustificate" e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligatoria tra le parti, il principio giuridico di riferimento è l'art. 1256 del Codice civile, che recita: "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento".

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura dovrebbe essere "utile" a qualunque titolo: 180 giorni per l'anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

E' utile ricordare una posizione del MIUR relativa alla decorrenza giuridica ed economica dei contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2002/03. La CM n. 95/2002, a proposito della coincidenza con la domenica del 1° settembre recita: "...la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all'intera retribuzione mensile".

L'USR Emilia Romagna così si pronunciava in merito al problema neve ed interruzione dell'attività didattica. "In relazione agli eventi naturali che hanno comportato la perdita di giorni di lezione, si ricorda che per consolidato orientamento già espresso da questa Direzione (vedi note prot. 18967 del 18.11.2002 e n.1743

del 15.2.2010), l'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno comportato la diminuzione del totale al disotto dei 200 giorni".

Anche Il MIUR, con la CM n. 1000/2012, forniva indicazioni sulla validità dell'anno scolastico a seguito degli eccezionali eventi atmosferici considerati, ribadendo che "è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico", anche in caso di un n° di giorni di lezione inferiore a 200, in conseguenza di cause di forza maggiore.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA. La sospensione delle attività didattiche comporta l'interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimangono aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continuano ad essere prestati. Il DS e il personale ATA sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate. Di conseguenza, con la sospensione delle attività didattiche si reca a scuola il personale ATA, ma non il personale docente, fermo restando che le scuole possono attivare la cosiddetta "DAD" o lo svolgimento di riunioni previste nel Piano annuale delle attività. Tale provvedimento è causato da eventi straordinari ed è paragonabile alla sospensione delle attività che avviene nel periodo delle vacanze di Natale o Pasqua, per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti servizi tranne le lezioni. I docenti non devono recarsi a scuola perché è sospeso l'obbligo della lezione, a meno che in quei giorni non ci siano delle attività previste dal Piano annuale delle attività (CD, CdC ecc.). Ovviamente anche tali attività, se il DS lo ritiene opportuno, potranno essere rimandate e recuperate in altri giorni, previo preavviso. Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la sede dovrà "giustificare" l'assenza ricorrendo ai permessi previsti dal Contratto (permessi retribuiti o ferie). Non sono invece possibili decisioni unilaterali da parte della Dirigenza, come le seguenti:

- richieste di presenza in servizio dei docenti per mero obbligo di firma pur in assenza di attività didattiche o riunioni di organi collegiali programmate
- convocazioni di docenti per collegi straordinari convocati con preavviso minimo (la sera precedente per la mattina seguente)
- convocazioni di collegi docenti e/o di altre riunioni a scuola con modalità e tramite canali non ufficiali (messaggi scritti o vocali, tramite Whatsapp)
- convocazioni collegi docenti con un unico punto all'ordine del giorno che prevedeva "comunicazioni del DS".

COMUNICAZIONE DELLA CHIUSURA DELLA SCUOLA E DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE. Oltre alla pubblicazione sul sito, la comunicazione va inviata al Comune e alla Città metropolitana per eventuali emergenze.

SOLO SE LE ATTIVITÀ NON SONO SOSPENSE E QUINDI SI SVOLGE REGOLARMENTE LEZIONE QUANTO DETTO SOPRA DECADE. Ci sono state delle forti nevicate ma nonostante questo non sono intervenuti dei provvedimenti di sospensione delle attività o di chiusura della scuola. Il docente impossibilitato a raggiungere la sede di servizio dovrà fruire dei congedi previsti dal Contratto: se è assunto a tempo indeterminato può fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e di 6 giorni di ferie alle stesse condizioni; se assunto a tempo determinato può fruire di 6 giorni di ferie e 6 di permesso non retribuito per motivi personali.

IL RECUPERO O MENO DEI GIORNI DI CHIUSURA NEL CASO SI SCENDESSE SOTTO LA SOGLIA DEI 200 GIORNI DI LEZIONE. In via generale i giorni di lezione

perduti per cause di forza maggiore non vanno recuperati, e l'anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione. Si rileva però che nel corso degli anni non c'è stata una posizione univoca su questa questione da parte di UST e USR, e in alcuni casi tale questione è stata addirittura affrontata direttamente dai Prefetti. L'USR dell'Emilia Romagna ha stabilito con nota Prot. n. 1554/2012 che "le assenze degli studenti imputabili alla grave situazione meteorologica in corso possano rientrare nelle deroghe previste dalle norme e non pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati". L'USR di Bari nota Prot. 20(c.)/2012 "...In caso di blocco totale delle attività didattiche ed amministrative delle istituzioni, detto obbligo di recupero non sussista, in considerazione del fatto che esso è determinato da cause di forza maggiore, non imputabili al personale scolastico. Diversa, invece, sarebbe la determinazione, qualora la chiusura sia determinata non già da cause di forza maggiore, bensì da mere necessità organizzative interne, nel qual caso è ovviamente da prevedersi l'obbligo del recupero dell'attività lavorativa non prestata". Per ciò che invece riguarda il numero dei giorni di lezione, sempre l'USR di Bari sembra voler dare margine di discrezionalità alle scuole, laddove afferma che "...Sotto il profilo prettamente didattico, per quanto concerne il recupero delle giornate di lezione non effettuate a seguito di dette ordinanze, la decisione in merito è demandata al competente CI di ciascuna scuola che potrà assumere le proprie determinazioni in base a svariati elementi di valutazione, tra i quali quello relativo al rispetto del numero minimo dei giorni di lezione (art. 74 c. 3 del D. Lgs. n. 297/94), nonché quello relativo alla concreta possibilità del recupero in questione, tenuto conto di eventuali periodi di vacanza non ancora fruiti".

Si ricorda la nota MIUR del 2012 in cui si precisa quanto segue. Resta inteso che le istituzioni, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell'attività didattica, potranno valutare, a norma dell'art. 5 del DPR 275/99 "in relazione alle esigenze derivanti dal PTOF", la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati. In buona sostanza le decisioni delle scuole dovranno avere a riferimento da un lato l'esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall'altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. Si rappresenta, infine, che l'eventuale riduzione dei giorni di sospensione dell'attività didattica andrà condivisa con gli Enti locali interessati, considerato l'evidente riflesso che tale decisione ha sull'organizzazione dei trasporti e sul funzionamento degli edifici scolastici.

CALENDARIO E ALCUNI CASI CONCRETI. Il consiglio è quello di aggiungere 2-3 giorni in più (ai 200 ordinari) quando si predispone il calendario.

Chiusura della scuola in quanto seggio elettorale. Se non si arriva a 990 ore di lezione annue è necessario recuperare. Gli istituti comprensivi possono sospendere le lezioni per 3 giorni di adattamento al calendario regionale, purché si garantisca il monte ore annuale. Ad esempio per la primaria si contano i giorni di lezione e si moltiplica per 8 se c'è il tempo pieno (ore giornaliera) con sabato chiuso.